



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LOTTO 1

PROGETTO SOCIALE “WELFARE DI COMUNITÀ DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (per il periodo dal 01.06.2025 al 31.05.2028): PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI E DI PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE DI SISTEMA A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, ADULTI FRAGILI, VULNERABILITÀ SOCIALE E INCLUSIONE

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

Il presente capitolato:

- a) riguarda la progettazione e l'erogazione di servizi sociali professionali e di prestazioni socio-educative di sistema a favore di anziani, disabili, adulti fragili, vulnerabilità sociale e inclusione, nell'ambito del progetto sociale “Welfare di comunità” del Comune di Castel San Giovanni ha per oggetto la progettazione e l'erogazione di servizi sociali professionali e, all'occorrenza, di prestazioni socio-educative di sistema a favore di anziani, disabili e adulti fragili, vulnerabilità sociale e inclusione;
- b) dettaglia i parametri minimi di qualità del servizio da assicurare da parte dell'aggiudicatario; esso, insieme con l'offerta formulata dall'Impresa concorrente, ha natura di proposta contrattuale.

Il concorrente si impegna pertanto, in caso di aggiudicazione del presente appalto, a dare concreta e fedele attuazione ai contenuti della propria offerta tecnica e dei relativi allegati presentati a supporto della stessa.

La quantità incompressibile di prestazioni da assicurare nel corso del triennio di affidamento corrisponde ad un fabbisogno standard misurabile in 10.944 ore di progettazione ed erogazione di servizi sociali professionali e di 2.592 ore di prestazioni socio-educative di sistema a favore di anziani, disabili, adulti fragili, vulnerabilità sociale e inclusione (queste ultime da rendere qualora ritenuto necessario dalla stazione appaltante), complessivamente resi dalle figure professionali coinvolte nel processo produttivo (tale fabbisogno è stato calcolato considerando le prestazioni di n. 2 assistenti sociali a tempo pieno e n. 1 educatore part-time, come meglio precisato nel progetto Allegato 1). In caso di variazioni dell'entità del servizio che dovessero accadere durante ciascun anno, il personale messo a disposizione dell'aggiudicatario dovrà in ogni caso essere sufficiente a garantire la corretta e completa esecuzione del servizio secondo quanto indicato nel Capitolato speciale ed offerto in sede di gara.

La Ditta appaltatrice aggiudicataria dovrà organizzare il funzionamento dei Servizi con riferimento



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

all'ambito territoriale del Comune di Castel San Giovanni e svolgere funzioni e compiti secondo i programmi di funzionamento e gli obiettivi stabiliti dal Responsabile del Settore Politiche Sociali di Castel San Giovanni.

I servizi sociali previsti dal progetto, partecipando attivamente alla promozione del benessere dei cittadini del territorio e a dare risposta a bisogni complessi, richiede la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali, nonché di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici (Servizi sanitari, Centri per l'impiego, Istituti Scolastici) e privati (in particolare del privato sociale) del territorio. Tali progetti integrati con gli altri attori sociali formali ed informali del territorio sviluppano un complesso di interventi finalizzati a garantire l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e il sostegno e il recupero di situazioni di bisogno.

Il progetto sociale "Welfare di comunità" si propone di offrire la lettura e la decodificazione della domanda sociale, la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, la predisposizione di progetti personalizzati, l'attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l'accompagnamento e l'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il servizio descritto nel presente capitolato, da assicurare secondo le effettive necessità e funzioni ivi previste, nonché secondo l'articolazione e le specificazioni illustrate nel successivo art. 5, viene assegnato per la durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, se precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs n. 36/2023, il Comune di Castel San Giovanni si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all'affidamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali. Si precisa che la decisione di ricorrere all'opzione di proroga tecnica rientra nella discrezionalità del Comune ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice.

Qualora il Comune medesimo ritenga di avvalersi della facoltà di cui sopra è tenuto a darne comunicazione al fornitore tre mesi prima della scadenza naturale del contratto a mezzo PEC.

L'Amministrazione si riserva, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazione contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Al termine del contratto, il contratto stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso. senza necessità di disdetta o preavviso.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Art. 3 - Adeguamenti delle prestazioni e rimodulazioni progettuali

Si precisa che nel corso del periodo di affidamento, potranno essere richieste nuove o maggiori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni e costi dell'aggiudicazione, compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

Il Responsabile del Servizio (o suo delegato) si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di legge, di modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale, compresa la facoltà, in relazione al mutare di esigenze organizzative e/o al venir meno delle condizioni di svolgimento, di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla Ditta appaltatrice almeno dieci giorni prima. La conclusione anticipata del servizio non dà diritto alla Ditta appaltatrice ad alcun risarcimento.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Servizio o suo delegato.

Art. 4 - Articolazione delle prestazioni, importo complessivo e base d'asta

I Destinatari del Servizio sono anziani, adulti, disabili e fragili residenti nel Distretto di Ponente.

Le ore annuali necessarie alla realizzazione del progetto dovranno essere rese da un numero adeguato di Assistenti Sociali (almeno 2 a tempo pieno) e di educatori (almeno 1 a tempo parziale), operatori tutti inquadrati al livello D2 del CCNL Cooperative Sociali o equivalente - e dovranno essere articolate per ogni anno solare di concerto con il Responsabile del Servizio Sociale Comunale, in modo da coprire il fabbisogno programmato; la programmazione verrà rivalutata di norma con cadenza semestrale, sulla base dell'utenza effettivamente presa in carico e dei progetti individualizzati attivati.

Il valore complessivo presunto dell'appalto (per il lotto 1), stimato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, per la sua intera durata, comprensiva della proroga tecnica, e dell'opzione del quinto, è pari ad € 501.328,32 (oltre IVA). Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00.

L'importo complessivo massimo stimato posto a base d'asta (soggetto a ribasso) ammonta ad € 366.825,60 (IVA esclusa), come di seguito rappresentato:

PRESTAZIONI	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Ore totali	Costo orario base di gara	Importo base di gara IVA esclusa
Progettazione ed erogazione di servizi sociali professionali	1976	3648	3648	1672	10944	27,10 €	296.582,40 €



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Prestazioni socio-educative di sistema a favore di anziani, disabili, adulti fragili, vulnerabilità sociale e inclusione	468	864	864	396	2592	27,10 €	70.243,20 €
Totale prestazioni (ore)	2444	4512	4512	2068	13536	27,10 €	366.825,60 €

Tale importo è stato calcolato applicando il costo orario a base di gara (comprensivo del costo della mano d'opera): di € 27,10 per gli assistenti sociali e gli educatori, prendendo a riferimento il livello D2, stimando a regime le seguenti ore complessive (incomprimibili), da svolgersi da parte degli operatori:

n. 10.944 per gli assistenti sociali;

n. 2.592 per gli educatori socio-pedagogici.

A titolo puramente indicativo, le prestazioni settimanali necessarie alla realizzazione del servizio sono riassunte nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	PERSONALE IMPIEGATO	N. ORE SETTIMANALI
PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI	N. 2 ASSISTENTI SOCIALI	76
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE	N. 1 EDUCATORI	18

Ai fini della quantificazione del costo del personale, ai sensi dall'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, sono stati presi a riferimento:

- a) i costi orari minimi del lavoro (senza indennità di turno in quanto non applicabile al presente appalto) riportati nelle Tabelle per la Provincia di Piacenza afferenti il "Costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo" con decorrenza dai mesi di gennaio 2025, settembre 2025, ottobre 2025 e gennaio 2026, costi che risultano allineati rispetto ai costi del lavoro riportati nelle tabelle di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 14 giugno 2024 di aggiornamento del costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati nelle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- b) il monte annuale richiesto dal presente appalto per ogni figura professionale.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

I costi con decorrenza dai mesi di gennaio 2025, settembre 2025, ottobre 2025 e gennaio 2026 sono stati riproporzionati in riferimento al monte ore richiesto dal presente appalto per ogni figura professionale, determinandone i costi orari minimi quale risultato di media ponderata, come di seguito dettagliato:

n. 2.592 ore da svolgersi da parte di operatori inquadrati come assistenti sociali (costo orario minimo € 23,57 – inquadramento preso a riferimento D2);

n. 2.592 ore da svolgersi da parte di operatori inquadrati come educatori sociopedagogici (costo orario minimo € 23,57 – inquadramento preso a riferimento D2).

L'importo posto a base di gara comprende i costi della mano d'opera pari a € 319.043,52, calcolati come sopra evidenziato.

L'offerta dovrà essere formulata, tenendo presente che il prezzo offerto comprende il costo per tutte le attività e le prestazioni poste a carico della Ditta dal presente capitolato e per tutte le attività aggiuntive che la Ditta proporrà in sede di offerta tecnica, e sarà quindi tenuta a svolgere qualora risulti aggiudicataria del servizio. Non sono ammesse offerte in aumento.

Art. 5 - Specificazione delle prestazioni richieste, luoghi di esecuzione del servizio, orari e modalità organizzative

§ 5.1 Prestazioni richieste all'aggiudicatario

Nella realizzazione del progetto sociale "Welfare di comunità" l'aggiudicatario dovrà assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- orientamento socio-assistenziale, valutazione e presa in carico utenti in condizioni di disagio sociale e socio-sanitario;
- costruzione del progetto di intervento personalizzato;
- attivazione delle risorse più adeguate, sia specifiche (contributi economici, sostegno domiciliare, soggiorni climatici, ricoveri in strutture e comunità) sia di rete sociale (lavoro, volontariato ed ambiti comunitari/associativi, parentela, vicinato), nonché per il controllo dell'evoluzione del progetto mediante visite domiciliari o in struttura/comunità, variazione e relativa attuazione, sino a chiusura dei casi;
- progettazione delle prestazioni domiciliari, valutando il bisogno e definendo il progetto d'intervento seguendo e verificando l'assegnazione dei compiti, l'integrazione degli operatori socio-educativi e socio-assistenziali;
- promozione e partecipazione a momenti di confronto/verifica con gli operatori che prestano attività educativa e/o assistenziale al domicilio e presso strutture comunitarie;
- studio, ricerca e documentazione volte a promuovere prestazioni e servizi rispondenti ai bisogni



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

sociali dell'utenza sul territorio di competenza;

- gestione delle urgenze ed emergenze sociali.

Qualora l'utente in carico si trovi in condizione di povertà e risulti pertanto beneficiario delle misure nazionali, regionali, distrettuali e comunali di contrasto alla povertà, con particolare riguardo al Reddito di Cittadinanza, nonché ai progetti distrettuali e comunali di contrasto all'esclusione sociale anche connessi alle misure di sostegno delle nuove povertà in conseguenza della pandemia Covid 19, la ditta aggiudicataria dovrà garantire prestazioni socio-educative di sistema, mettendo a disposizione un educatore professionale che, in sinergia con il Servizio Sociale Professionale, l'Ufficio di Piano e l'Equipe multidisciplinare Povertà, supporti e supervisioni:

- a) l'inserimento degli utenti nelle attività di formazione;
- b) l'orientamento e il reinserimento lavorativo, l'analisi delle competenze, eventuali fabbisogni formativi e attività di consulenza;
- c) le azioni di supporto e di ricerche allo scopo di realizzare una riqualificazione professionale;
- d) l'acquisizione di capacità e autonomie personali finalizzate alla promozione dell'inclusione sociale, definizione del bisogno individuale e del percorso di reinserimento lavorativo;
- e) la concessione di benefici economici derivanti da bandi distrettuali e comunali.

In particolare, la realizzazione del progetto dovrà complessivamente garantire:

- una qualità delle prestazioni determinata dalla presenza di operatori qualificati in possesso dei requisiti professionali richiesti;
- una continuità nell'erogazione della prestazione determinata dalla presenza degli stessi operatori assegnati al Servizio per tutto l'arco di tempo stabilito per l'affidamento dello stesso. A tal fine le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate esclusivamente per l'assenza del personale titolare con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare e comunicate formalmente al Responsabile comunale del servizio. In ogni caso qualora la Ditta, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuta ad informare il Responsabile comunale del progetto con assoluta urgenza e comunque a ripristinare il servizio non oltre il giorno successivo, previa detrazione dal monte ore del servizio non prestato;
- una flessibilità di intervento. A tal fine la Ditta appaltatrice dovrà predisporre moduli organizzativi che dovranno variare con il mutare delle condizioni degli utenti per adeguare conseguentemente i piani di lavoro. Gli operatori dovranno fare riferimento, nello svolgimento della loro attività, al Coordinatore dei Servizi (individuato dalla Ditta) il quale si rapporterà con il Responsabile del Settore Politiche Sociali. I Servizi dovranno essere



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

organizzati nell'arco della settimana, nei giorni e con gli orari che verranno concordati con il Responsabile del Settore;

- almeno 12 ore di attività formativa, per singolo operatore, per ogni anno di servizio, per tutta la durata del contratto;

§ 5.2 Personale

Per l'attuazione del Servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la messa a disposizione, a seconda della programmazione annuale del servizio concertata con il Responsabile del Servizio Sociale Comunale:

- a) di almeno 2 Assistenti Sociali, iscritti all'Albo Professionale dell'ordine degli Assistenti Sociali ed abilitati all'esercizio della professione di Assistente Sociale, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - Diploma di Laurea in Servizio Sociale o in Scienze del Servizio Sociale;
 - Diploma Universitario in Servizio Sociale;
 - Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali.
- b) di almeno due educatori (di cui uno a tempo pieno ed uno a tempo parziale) in possesso di specifico attestato regionale o laurea o di diploma di laurea in scienze dell'educazione o scienze della formazione.

Tali operatori dovranno essere tutti inquadrati al livello D2 del CCNL Cooperative Sociali o equivalente.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di provvedere alla dotazione per gli operatori di cellulari di servizio e di un'autovettura per gli spostamenti o, in alternativa, la possibilità di un rimborso spese per l'utilizzo del proprio cellulare e della propria autovettura da parte degli operatori, se non forniti dalla ditta stessa.

5.3 Sede e orario del servizio

Le prestazioni verranno in prevalenza effettuate presso la sede all'uopo predisposta per lo svolgimento del servizio, sita in Via Garibaldi 50, presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Castel San Giovanni. La sede è dotata degli arredi e delle dotazioni informatiche necessarie per lo svolgimento delle attività del servizio fino ad un massimo di quattro operatori, di tre linee telefoniche fisse dedicate e di collegamento internet. Gli interventi richiesti devono essere equamente ripartiti nella settimana, durante il normale orario di apertura degli uffici comunali, al fine di assicurare il raccordo logistico ed organizzativo con le attività dell'Ufficio comunale Servizi Sociali. Gli orari del servizio devono essere in ogni caso flessibili e funzionali alle prestazioni da erogare, in accordo con gli indirizzi forniti dal Responsabile comunale del Settore politiche sociali.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

In base alle esigenze del servizio ed alla programmazione delle attività definite dal responsabile del progetto della Ditta e approvate dal Comune, sono inoltre previsti spostamenti degli operatori in relazione allo svolgimento delle attività di accompagnamento dell'utenza, nonché al lavoro di raccordo e collegamento con i servizi territoriali.

Art. 6 - Clausola sociale

Come previsto dall'art. 57 del D.lgs. 36/2023, l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

In particolare, sarà garantito al personale alle dipendenze dell'appaltatore uscente il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici, così come previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro.

Art. 7 - Personale addetto al servizio e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La ditta concorrente deve garantire per la resa del servizio l'impiego di un numero di operatori adeguato alle prestazioni richieste, come precisato nel precedente art. 5. La dotazione di personale deve essere idonea a garantire l'erogazione di un servizio di qualità, per quanto attiene la totalità delle tipologie di prestazione descritte. Il personale impiegato nel servizio di cui al presente capitolato dovrà essere provvisto di professionalità corrispondenti alle prestazioni oggetto dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria provvederà direttamente, assumendosene tutti gli oneri, all'assunzione del personale necessario a garantire il monte ore annuo presunto ed è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria sopra indicata e ad applicare eventuali incrementi previsti contrattualmente.

La Ditta aggiudicataria è sottoposta altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali, nonché in materia di controlli sanitari, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi; in particolare la cooperativa si obbliga ad effettuare, alle scadenze previste, il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi di legge.

Il personale impiegato dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, dovrà essere in possesso delle qualifiche previste dalle normative nazionali e regionali e dai contratti di lavoro, in particolare dovrà avere i seguenti requisiti:

- il possesso di patente di guida di tipo B;
- la idoneità fisica e sanitaria in riferimento alle specifiche mansioni;



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

- la conoscenza della lingua italiana adeguata all'espletamento delle funzioni affidate.

Il personale dovrà gestire il servizio garantendo un comportamento gentile, rispettoso e irreprensibile, dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento. Il personale impegnato per le prestazioni sopra elencate deve inoltre avere i seguenti requisiti:

- capacità di lavoro in équipe anche multidisciplinari;
- competenze relative ad elaborazione di testi scritti specifici (relazioni, report, progetti);
- capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio degli utenti;
- capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni ed al corretto utilizzo delle risorse.

Gli operatori devono garantire la piena collaborazione con ogni altro operatore.

Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone che hanno accesso al servizio e sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P., mantenendo la massima riservatezza e segretezza riguardo alle informazioni assunte nell'espletamento del servizio.

E' fatto divieto alla ditta affidataria ed ai singoli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenere rapporti privatistici con gli utenti beneficiari del servizio.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni ed altro, occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del Servizio oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicatario accetta di mantenere, in linea di massima, la stabilità del rapporto tra operatore e utenza al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia tra l'erogatore delle prestazioni e la persona assistita. Il servizio deve essere organizzato in modo tale da contenere il turnover degli operatori. L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo e la sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a quello definito in sede di avvio del servizio, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune di Castel San Giovanni, previa verifica dei requisiti; in caso di inserimento di nuovo operatore l'aggiudicatario si impegna a prevedere un periodo di affiancamento, di durata minima di tre giorni lavorativi, senza costi per il Comune. Qualsiasi inserimento o sostituzione deve essere comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto inizio. L'Amministrazione si riserva di richiedere alla Ditta, e la medesima accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con gli utenti del servizio: spetterà al Responsabile del Servizio o suo delegato chiedere, previa motivata nota di segnalazione di inidoneità, la sostituzione del personale qualora, a proprio insindacabile giudizio, non espletati in modo adeguato i compiti propri del servizio come descritti nel presente capitolato.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

personale entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Entro la data di avvio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Responsabile del Servizio o suo delegato i nominativi del personale impiegato, con indicazione degli orari di svolgimento del servizio e della sede di assegnazione del singolo operatore.

Per ciascuno dovranno essere fornite le complete generalità ed i titoli di servizio richiesti dal presente capitolato per il profilo professionale, con l'obbligo di mantenere aggiornato l'elenco nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione al responsabile di servizio o suo delegato.

In caso di assenza del personale per periodi superiori alle due settimane, per malattia o altro motivo, l'appaltatore si impegna a garantire la sostituzione con altro personale idoneo. Per assenze di durata inferiore, l'Affidatario si impegna o a sostituire l'operatore con personale idoneo entro 48 ore o a garantire una turnazione fra gli operatori in modo da assicurare in ogni caso il presidio del servizio.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, la Ditta si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile del Servizio o suo delegato; in particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva all'Amministrazione appaltante, almeno 48 ore prima dal verificarsi dell'evento.

In caso di sospensione del servizio dovuto a cause di forza maggiore o a qualsiasi altra causa e/o disposizioni del committente, nulla sarà dovuto alla Ditta appaltatrice, se non per espressa previsione normativa nazionale, regionale, locale direttamente correlata alla causa di forza maggiore.

Sarà cura della Ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza e diligenza richieste dal servizio di cui trattasi per quanto riguarda i rapporti con gli utenti, l'uso corretto dei materiali e la sicurezza degli ambienti dove si svolge l'attività.

L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'appaltatore, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione Comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

nell'appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

La ditta aggiudicataria dell'appalto si impegna a svolgere il servizio oggetto del presente contratto sulla base delle specifiche indicazioni del Comune che verranno esplicitate tramite il responsabile del servizio o suo delegato. In particolare, l'appaltatore:

1. si obbliga a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio, senza soluzione di continuità, utilizzando operatori professionalmente idonei conformemente agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna e dell'Amministrazione Comunale in modo da assicurare le adeguate prestazioni socio-educative e socio-assistenziali agli utenti del servizio;
2. si obbliga ad erogare tutte le prestazioni di cui al presente capitolato tramite proprio personale, adeguatamente preparato ed in possesso dei requisiti di cui all'art.7;
3. qualora, a causa di eventi preventivamente non conoscibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuto ad informare il Comune con assoluta urgenza. In ogni caso la regolarità delle prestazioni dovrà essere ripristinata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore. In caso di inserimento di nuovo operatore, la Ditta appaltatrice si impegna a prevedere un periodo di affiancamento con operatore esperto, di durata minima di tre giorni lavorativi, senza costi per il Comune.
4. deve rispettare nei confronti dei propri operatori le norme statutarie e regolamentari e le disposizioni legislative in materia di assistenza, previdenza ed assicurazione obbligatorie, come previsto dall'art. 7;
5. deve concordare con il Servizio del Comune le modifiche organizzative che implicano cambiamenti nell'erogazione del servizio;
6. a richiesta dell'Amministrazione comunale l'Ente Appaltante dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'applicazione del presente capitolato. La stessa, in caso di mancato rispetto degli obblighi normativi di cui al primo comma, provvederà ad informare le Autorità competenti per l'adozione di provvedimenti del caso;
7. a richiesta dell'Amministrazione, dovrà fornire dati e informazioni relativi al personale impiegato per l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto (inquadramento, ore settimanali, superminimi, malattie, ecc..), anche ai fini dell'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 6;
8. è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori come previsto dall'articolo 2049 del Codice Civile, e derivanti da gravi irregolarità e carenze nelle prestazioni;
9. è tenuto ad accendere adeguate polizze presso primarie compagnie di assicurazioni per R.C.T. e



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

R.C.O., come da successivo articolo 9;

10. è tenuto ad individuare al suo interno il proprio referente tecnico – organizzativo, di norma nella persona di un legale rappresentante o suo delegato, il quale dovrà garantire la reperibilità per tutta la durata del contratto ed essere a disposizione per incontrare l'Appaltante ogni qualvolta se ne rilevi la necessità, sia per questioni di natura organizzativa, sia per esigenze di tipo amministrativo e per qualsiasi necessità connessa all'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è tenuto, pertanto, a fornire al Responsabile del Servizio o suo delegato, nominativo, recapito telefonico ed e-mail del referente individuato, il quale, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, fungerà da interlocutore per conto delle Ditte raggruppate. Per le attività svolte dal referente, nessun costo deve gravare sulla stazione appaltante;
11. dovrà assicurare l'immediata sostituzione del personale che, a giudizio motivato dell'Amministrazione, dovesse risultare inadatto allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto;
12. l'appaltatore, qualora fosse una cooperativa sociale, può avvalersi di soci volontari ai sensi dell'art. 2 della L.381/91 per le sole prestazioni complementari e non sostitutive delle figure professionali impiegate;
13. assume la piena responsabilità in merito all'applicazione della D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 garantendo che il proprio personale vi si attenga, mantenendo quindi nell'ambito ed in ragione del lavoro svolto, la massima riservatezza nel trattamento dei dati concernenti la condizione e l'identità degli assistiti;
14. assume a proprio carico ogni onere inerente tutto quanto previsto nei successivi art. 25 (Normativa connessa alla privacy) ed art. 26 (Adempimenti connessi alla sicurezza);

Art. 9 - Polizza Assicurativa

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del Comune di Castel San Giovanni sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla Legge.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

A tale scopo l'impresa dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C. con i seguenti massimali:

R.C. verso terzi	per sinistro € 6.000.000,00 per persona €6.000.000,00 per danni a cose € 6.000.000,00
R.C. verso dipendenti	per sinistro € 6.000.000,00 per persona € 6.000.000,00 per danni a cose € 1.500.000,00

L'impresa si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per R.C. per i danni cagionati dai soggetti disabili in carico, ad altri utenti, al personale dell'impresa ed a terzi con i seguenti massimali:

per sinistro € 1.500.000,00 persona € 1.500.000,00 per danni a cose € 1.500.000,00.
--

Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico della ditta appaltatrice.

La ditta assegnataria si impegna altresì ad intervenire a giudizio sollevando il Comune da ogni qualsiasi responsabilità.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l'esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

In particolare, la ditta assegnataria solleva il Comune di Castel San Giovanni da ogni responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti minori e adulti, fruitori dei servizi oggetto dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare all'Amministrazione copia delle polizze di cui sopra, debitamente quietanzate, entro il terzo giorno lavorativo antecedente all'inizio dei servizi. I servizi oggetto del contratto non possono iniziare se la Ditta non ha provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo: ove la Ditta abbia comunque iniziato l'esecuzione dei servizi e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall'Amministrazione Comunale, di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione dei servizi come previsto dal presente Capitolato, la



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Ditta incorrerà nell'automatica decadenza dall'aggiudicazione.

Ad ogni scadenza annuale o per periodi inferiori (esempio semestrale o quadrimestrale) la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Amministrazione copia della quietanza di rinnovo delle polizze rilasciata dalla compagnia di assicurazione a conferma dell'avvenuto pagamento delle polizze stesse. Qualora ciò non avvenisse la Ditta incorrerà nell'automatica decadenza del contratto.

Art. 10 - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

1. Il Comune svolge funzioni di programmazione generale, di indirizzo, di pianificazione, di controllo tecnico delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio, svolto dall'aggiudicatario, ai reali bisogni dell'utenza.
2. Il Comune si impegna a fornire alla ditta aggiudicataria i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio e a consultare l'appaltatore in caso di modifica delle modalità organizzative.
3. Il Comune ha diritto di richiedere previa nota motivata di segnalazione di inidoneità, la sostituzione del personale impegnato nell'attività in appalto che non offra garanzie di capacità, professionalità e non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio.
4. Il Comune provvede ad individuare nel Responsabile del servizio, o suo delegato, il referente tecnico organizzativo per tutti i rapporti fra Comune e appaltatore in merito allo svolgimento degli interventi.

Art. 11 - Controllo e vigilanza

Il Responsabile del Servizio o suo delegato, potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che l'esecuzione dei servizi avvenga secondo le norme previste dal presente Capitolato e delle norme di legge. L'appaltatore è tenuto a fornire tutta l'evidenza documentale richiesta dal Comune di Castel San Giovanni ai fini del controllo della corretta esecuzione del contratto.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate, verbalmente e per iscritto, all'aggiudicatario.

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

Art. 12 - Corrispettivo del servizio

Con il corrispettivo del servizio (importo contrattuale offerto in sede di gara) l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Art. 12bis – Revisione dei prezzi del servizio

1. *Oggetto e ambito di applicazione*

La presente clausola si applica al contratto di appalto in oggetto associato al seguente CPV: 85312000-9 (Servizi di assistenza sociale senza alloggio).

2. *Condizioni per l'attivazione della revisione prezzi*

La revisione dei prezzi sarà applicata qualora si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo del contratto, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

3. *Determinazione della variazione dei costi*

Si ritiene di determinare la variazione in base all'indice univoco ISTAT: "IR - indici di retribuzione" per il settore comprendente le Cooperative Sociali (o comprendente il contratto indicato dall'appaltatore in sede di gara), associato al CPV 85312000-9 (servizi di assistenza sociale senza alloggio) individuato all'interno della tabella D1 dell'Allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023.

4. *Metodo di calcolo della variazione*

La variazione del prezzo sarà calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore

- al mese del provvedimento di aggiudicazione;
- al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione di cui all'All. I1.3 del codice in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione (All. II.2-bis art. 12 comma 1).

5. *Adeguamento del prezzo*

In caso di variazione superiore al 5%, il prezzo del contratto è adeguato nella misura dell'80% del valore eccedente tale variazione. L'adeguamento si applica esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire.

6. *Frequenza degli adeguamenti*

La stazione appaltante effettuerà il monitoraggio degli indici ISTAT con cadenza mensile.

7. *Procedure per il calcolo e l'applicazione della variazione*

La stazione appaltante procederà, entro 30 giorni dalla rilevazione dell'indice, e comunque entro i termini di scadenza dei pagamenti stabiliti contrattualmente, al calcolo della variazione utilizzando i criteri e le formule riportati nella Tabella D2 dell'Allegato II.2-bis, d.lgs. 36/2023.

Quando si realizza la condizione per l'attivazione della revisione dei prezzi di cui all'articolo 3, comma 2, dell'Allegato II.2-bis e di cui ai punti precedenti della presente clausola, fermo quanto disposto dall'art. 60, comma 5, d.lgs. 36/2023, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ove nominato, provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore. In assenza di nomina del DEC, all'accertamento, e a darne comunicazione all'appaltatore, provvede il RUP. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, derivanti dalla revisione dei prezzi avviene in corrispondenza delle scadenze dei pagamenti stabiliti contrattualmente, a decorrere dalla data dell'accertamento.

Art. 13 - Pagamenti

Il Comune si impegna a corrispondere alla Ditta appaltatrice il compenso pattuito tenendo conto di tutto quanto previsto nel presente Capitolato. Il compenso per la fornitura del servizio è quello fissato in sede di aggiudicazione.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Alla fine di ogni mese la Ditta appaltatrice provvederà alla fatturazione elettronica delle prestazioni effettivamente erogate; il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà per liquidazioni mensili posticipate e sarà disposto, previo visto di liquidazione di regolarità, da parte dell'Ufficio competente ed a condizione che il servizio abbia avuto regolare svolgimento, entro un tempo massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento al Protocollo Generale del Comune di Castel San Giovanni di regolari fatture elettroniche e previa acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva dell'impresa affidataria (D.U.R.C.). I pagamenti si intendono senza spese per il Comune e pertanto le commissioni bancarie di bonifico sono a completo carico del concessionario.

Le fatture, tra l'altro, dovranno obbligatoriamente contenere:

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.);
- il numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- il dettaglio delle voci di costo fatturate (per numero di prestazioni erogate nel mese di riferimento ed eventuali beneficiari specifici), distinte in:
 - a) Progettazione ed erogazione di servizi sociali professionali
 - b) Prestazioni socio-educative di sistema a favore di anziani, disabili, adulti fragili, vulnerabilità sociale e inclusione,

Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

Le fatture mensili dovranno essere intestate a: Comune di Castel San Giovanni – Piazza XX Settembre 2 – 29015 Castel San Giovanni (PC).

In caso di pagamenti superiori a 10.000,00 €, si procederà al pagamento solo dopo aver verificato che il concessionario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali (D.M. 18 gennaio 2008 N. 40).

Dall'ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità determinate ai sensi dell'apposito articolo del presente Capitolato.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'Aggiudicatario per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Il Fornitore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

informandone contestualmente l'Amministrazione contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il Fornitore del servizio si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Castel San Giovanni e della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere al Comune di Castel San Giovanni apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art. 15 - Cessione del contratto e subappalto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Per il subappalto trova applicazione quanto previsto all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto

Art. 16 - Penalità

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, di cui al presente capitolato, che non comportino la decadenza, il Responsabile del Servizio o suo delegato, applicherà una penale pari a:

- € 100,00 al giorno e per persona in caso di sospensione o mancata effettuazione da parte della ditta di una o più delle prestazioni affidate;
- € 100,00 al giorno e per persona in caso mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualunque titolo;



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

- € 50,00 al giorno e per persona in caso di riduzione non autorizzata, anche occasionale degli orari di servizio previsti;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto di 15 giorni per la sostituzione del personale inadeguato;
- da € 50,00 a € 100,00 per ogni altra inadempienza, disservizio o inefficienza per fatti imputabili all'aggiudicatario, previa valutazione del responsabile di servizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto alla Ditta appaltatrice e quest'ultima avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

Il Responsabile comunale del Servizio non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento - seppure accertato - non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per l'Amministrazione Comunale, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta.

L'Amministrazione Comunale, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto alla Ditta appaltatrice per l'esecuzione della fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. La Ditta appaltatrice prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 17 - Decadenza dall'aggiudicazione

La Ditta aggiudicataria incorre nella decadenza dall'aggiudicazione nel caso in cui, pur dando corso all'esecuzione del servizio, risulti evidente che la stessa non è nelle condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Costituisce altresì causa automatica di decadenza dal contratto la mancata stipula della polizza assicurativa come meglio precisato nell'art. 10 del presente capitolato.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Le parti convengono che oltre a quanto generalmente precisato dal Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- nel caso di violazione delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castel San Giovanni;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39
- abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla ditta appaltatrice;
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo;
- qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti;
- inadempimento degli obblighi di cui alla clausola sociale, secondo quanto previsto dal precedente art. 6;
- mancata ottemperanza da parte della ditta appaltatrice di norme imperative di Legge o regolamentari;
- qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

- in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione.

Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora l'Amministrazione comunichi all'aggiudicatario, mediante raccomandata A.R. o P.E.C, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione definitiva.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di disporre l'esclusione dell'aggiudicatario dalla partecipazione alle procedure per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 19 - Recesso del Comune

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 123 del D. Lgs n. 36 del 2023.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) L'insolvenza o il grave dissesto economico e finanziario della Ditta appaltatrice risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni e venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- 2) Il caso in cui la Ditta appaltatrice perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la stessa si è aggiudicata la fornitura, nonché quelli richiesti per la stipula del relativo contratto;
- 3) Ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

- 4) Sopravvenuti motivi di pubblico interesse che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto, ivi comprese modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per il Comune di Castel San Giovanni il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti del Comune che impattino, direttamente o indirettamente, sul servizio.

In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, la Ditta appaltatrice ha diritto al pagamento di quanto fornito, purché il servizio sia stata eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Inoltre il Comune di Castel San Giovanni ha la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

Art. 20 - Sospensione della gestione per interesse pubblico

L'esecuzione del contratto non può essere sospesa da parte dell'aggiudicatario. La sospensione può essere disposta dall'Amministrazione Comunale per ragioni di interesse pubblico o di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi bellici, catastrofi, pandemie epidemiologiche, etc.); in tali casi il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Comunale sarà sottoposto a ricalcolo, mediante depurazione delle quote del corrispondente periodo di sospensione, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna (ad esempio per indennizzo, risarcimento, mancato guadagno, etc...), fatte salve successive disposizioni normative statali, regionali, locali direttamente collegate alle ragioni di interesse pubblico o forza maggiore di cui al presente articolo.

Art. 21 - Stipulazione del contratto

La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Aggiudicataria equivale ad incondizionata accettazione di tutte le clausole previste dal presente Capitolato e nella documentazione di gara.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Castel San Giovanni ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole di sospensione dell'efficacia ed eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, comprese le spese di registrazione, sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria. Tali spese dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Comune comunicherà l'ammontare delle predette spese.

Nel caso in cui l'Impresa Aggiudicataria non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nei termini fissati, l'Impresa decade automaticamente dall'aggiudicazione e dovrà versare al Comune le eventuali ulteriori spese che quest'ultima dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia provvisoria.

Art. 22 - Esecuzione in danno

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 18 qualora la Ditta appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi oneri all'aggiudicataria.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione comunale potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà in tal senso essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano derivare all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 23 - Cauzione definitiva

Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, l'operatore economico aggiudicatario costituisce una garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore del contratto, o nella percentuale prevista, ai sensi del Codice, secondo il modello vigente per gli affidamenti delle pubbliche amministrazioni, in favore del Comune di Castel San Giovanni, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dal Codice.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., dell'aggiudicatario e



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'O.E. aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, fermo restando quanto previsto per l'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'O.E. aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed in vigore dal 25 maggio 2018, il trattamento dei dati di codesto Operatore economico, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.

Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Responsabile del Settore Politiche Sociali, per il suo ruolo di responsabile dello specifico trattamento e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del Responsabile del Settore Economico Finanziario.

Il trattamento potrà avvenire da parte del Comune di Castel San Giovanni con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, compresa l'eventuale comunicazione a terzi laddove necessaria per la corretta esecuzione del servizio.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

L'Impresa Aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza durante la fase di gara e l'esecuzione del servizio, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Impresa Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Art. 25- Adempimenti connessi alla sicurezza

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'aggiudicatario, nello svolgimento del servizio, deve attenersi a tutte le norme di legge – generali e speciali – esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dovrà attuare tutti gli adempimenti normativi e legislativi previsti a carico del Datore di Lavoro e Titolare di Attività dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 26 - Essenzialità delle clausole

L'Aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato speciale d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta, l'appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

Art. 27 - Discordanze negli atti contrattuali

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l'Aggiudicatario adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- a) Contratto;
- b) Capitolato speciale di appalto;
- c) Ulteriori documenti di gara.

Art. 28 - Codice di comportamento e "pantouflage"

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30/03/2011 n. 165", l'Aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopra citato codici per quanto compatibili.

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, sottoscrivendo il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Art. 29 - Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente capitolato, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono di competenza del Tribunale di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 - Spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.

Art. 31 - Norme di rinvio – clausole vessatorie

Le disposizioni contenute negli articoli del presente Capitolato d'oneri saranno oggetto di accettazione da parte dell'impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, trovano applicazione le previsioni contenute nei documenti di gara, nelle offerte – tecnica ed economica – presentate dall'aggiudicatario in sede di gara e nella normativa vigente.